



COMUNE DI CASSINE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE
DEL MICRONIDO COMUNALE “IL SORRISO”**

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE “IL SORRISO”,

CON SEDE A CASSINE IN VICOLO FORNAI N. 2

Periodo 01.01.2023 – 31.07.2026

PREMESSE

Le disposizioni del presente Capitolato prestazionale sono improntate a criteri di qualità e descrivono le clausole essenziali cui il concessionari dovrà attenersi per la gestione ottimale del servizio.

Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni del regolamento sul funzionamento del micronido comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24.04.2010, nonché della normativa regionale e statale in materia.

Le previsioni in essi contenute si riferiscono ad una modalità ordinaria di organizzazione.

Il presente documento non contempla situazione straordinarie di gestione che dovessero rendersi necessarie a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19. Nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, sarà possibile prima dell'avvio del servizio o nel corso dello stesso approvare specifiche varianti contrattuali al fine di adeguare lo stesso a normative specifiche e contingenti volte a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria. I maggiori costi e/o le diverse modalità organizzative dei servizi, derivanti dall'applicazione delle disposizioni adottate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, saranno oggetto di successivi accordi tra l'appaltatore ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e smi

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di Micronido comunale Comunale di Cassine “IL SORRISO” collocato nell'edificio di proprietà comunale sito in Vicolo Fornai, 2 che il Comune concede in uso gratuito al concessionario

Il servizio, inteso come “servizio socio-ludico-educativo sociale” d'interesse pubblico nel quadro della politica generale formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'Ente Locale, accoglie bambini da tre mesi a tre anni d'età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione **nel rispetto delle norme di cui alle D.G.R. n.13-2738 del 2 maggio 2006 e n.20-6732 del 25 novembre 2013.**

Il micro-nido e' un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Il micro-nido attua un servizio di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo del bambino e la sua socializzazione. Si pone come istituzione che salvaguarda i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori. Inoltre il micro-nido si presenta come un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Il micro-nido, nell'ambito della massima integrazione con altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul territorio, favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia e all'ambiente sociale.

La gestione completa del Micronido dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto del Regolamento comunale del servizio di Micronido approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 24.04.2010, nonché della normativa regionale e statale in materia.

In particolare il micro-nido ha lo scopo di offrire:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- un ambiente per l'affidamento quotidiano e continuativo dei figli al fine di facilitare l'accesso al lavoro delle donne, in un quadro di pari opportunità;
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
- inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
- cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione alla collettività, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi del territorio;
- promozione culturale sulle problematiche relative all'infanzia.

Il servizio comprende, a titolo indicativo ma non esaustivo, le seguenti prestazioni minime oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente:

- servizi educativi e socio-pedagogici;
- attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- attività di somministrazione pasti;
- fornitura di presidi igienico - sanitari;
- altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dall'aggiudicatario e proposte in sede di offerta tecnica.

il tutto finalizzato al completo ed ottimale funzionamento del Micronido Comunale "IL SORRISO" i cui locali corredati di arredi ed attrezzature verranno messi a disposizione dell'aggiudicatario nello stato in cui si trovano previo sopralluogo da effettuarsi obbligatoriamente prima della presentazione dell'offerta tecnica con accettazione esplicita di idoneità degli stessi da parte dell'aggiudicatario. Saranno escluse dalla gestione le utenze, l'energia elettrica, il riscaldamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali che, per ragioni di unitarietà, saranno gestite dal Comune.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in 3 (tre) anni educativi e mezzo, corrispondenti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2026.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, stimabile in massimo 6 (sei) mesi. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 120/2020 così come modificata dalla legge 108/2021 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. L'Amministrazione si riserva di chiedere l'avvio della prestazione in via d'urgenza con comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

L'Amministrazione inoltre può ammettere variazioni al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) in conseguenza di significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda dei servizi cui l'Amministrazione Comunale intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità;
- d) in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della normativa vigente ed applicabile agli enti locali.

In tali casi l'Amministrazione può chiedere al concessionario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il concessionario, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Ogni variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.

Il responsabile del procedimento può, in particolare, autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione, per garantire l'avvio dei servizi nei tempi stabiliti dai calendari scolastici.

Il concessionario si impegna altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara.

È espressamente escluso il rinnovo tacito della concessione alla scadenza.

Si precisa comunque che nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

Il concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

ART. 3 VALORE DELLA CONCESSIONE E BASE DI GARA

L'importo della retta unitaria mensile è stabilito in € 290,00 (duecentonovanta/00), al netto di IVA. Tale retta si riferisce alla frequenza a tempo pieno (dalle ore 8:00 alle ore 16:00 più eventuale prolungamento) ed è stata presa a parametro, considerando che, mediamente, la quota part. Time 08:00/13:00 rappresenta il 76 % della quota full time e la quota part time 13:00/16:00 rappresenta il 69 % della quota full time..

Pertanto considerando la capacità massima ricettiva pari a 9 bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni come risulta dalla Deliberazione ASL AL n. 2019/77 del 18/02/2019 considerando altresì che ogni anno educativo si articola in 11 mesi, alla luce delle iscrizioni medie che si sono rivelate negli anni precedenti il valore stimato presunto della concessione alla luce del contributo annuo erogato dal comune di Cassine pari ad € 26.000,00 calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, calcolato ai sensi dell'art. 167 del Codice, risulta pari ad € **228.800,00** (duecentoventottomilaottocento), al netto di IVA.

Il Responsabile del Servizio Assistenza scolastica del Comune di Cassine, a sensi dell'art.26 comma 16 del D.lgs n.50/2016 e smi, ha stimato nel 91% l'incidenza del costo della manodopera.

E' previsto un contributo erogato dal comune al fine di compensare la convenienza economico-finanziaria dell'attività in considerazione della rigidità delle tariffe applicate ai fruitori del servizio.

Il suddetto contributo ammonta ad € 26.000,00 annui da pagare in rate mensili al Comune e costituisce la base di gara sulla quale presentare offerte in diminuzione.

La somma complessiva della concessione deriva, pertanto, dal seguente calcolo:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO COMPLESSIVO PER LA DURATA DELLA CONCESSIONE
MICRONIDO		
RETTE STIMATE N. 9 bambini totali per n. 11 mesi di cui: - n. 7 full time - n. 2 part time	31.200,00	124.800,00
CONTRIBUTO COMUNE	26.000,00	104.000,00
TOTALE	57.200,00	228.800,00

Non si rendono necessari costi per la sicurezza al fine dell'eliminazione dei rischi da interferenze, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene e pulizia, materiale didattico e ludico necessario, refezione, materiale igienico sanitario, manutenzioni ed ogni altro onere specificato nel presente capitolato.

Articolo 4 USO DELL'IMMOBILE COMUNALE

L'immobile sito in Vicolo Fornai, 2 Cassine è concesso in uso gratuito al concessionario nello stato in cui si trova e dovrà essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività educative, di cui al presente Capitolato prestazionale, durante il normale orario di servizio. La redazione, prima dell'inizio della gestione di un analitico inventario debitamente sottoscritto descrittivo dello stato dello stato di conservazione degli immobili, dell'arredamento dei beni mobili e dei materiali di consumo in giacenza di cui è dotato il Micronido spetta al comune ed è visionabile attraverso il sopralluogo. La consegna dei locali e dei beni predetti, nonché l'immissione nel possesso degli stessi, avranno luogo, ad ogni effetto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a meno che non si disponga l'avvio della prestazione in via d'urgenza con comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredamenti, le attrezzature e i beni mobili in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità utilizzate per la consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente il termine fissato dal verbale di riconsegna, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla polizza fideiussoria per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Foro competente di Alessandria.

È fatto divieto al concessionario di adibire l'immobile ad uso diverso da quello di micro-nido, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. È fatto altresì espresso divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in qualsivoglia modo l'immobile ad altri.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato in cui si trova, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

Articolo 5 – TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA REVISIONI

La tariffa praticata dal Concessionario agli utenti è quella stabilita dal Comune con l'applicazione delle rette approvate dalla Giunta comunale. Si precisa che le rette sono determinate dall'Amministrazione comunale e possono essere revisionate solo a insindacabile valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale previo espresso provvedimento comunale.

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice, potrà essere ammessa, alternativamente la revisione delle tariffe praticate all'utenza o dell'importo del contributo comunale solo previo accordo con il Concedente.

Le tariffe approvate dal Comune e la quota di contributo rimarranno invariati per i primi 2 (due) anni educativi e i medesimi potranno essere, a richiesta documentata del Concessionario, soggetti a possibile revisione periodica biennale in base all'indice ISTAT (disponibile ad agosto) per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta dovrà pervenire al Concedente entro il mese di settembre dell'anno solare precedente a quello di inizio dell'anno educativo di riferimento.

A fronte della richiesta del Concessionario il Comune avvierà la verifica e procederà a suo insindacabile giudizio ad accordare o meno la revisione proposta o a definirne l'eventuale misura minore.

La riscossione delle tariffe di frequenza è a carico del Concessionario ed il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti. Altresì a carico del Concessionario risulterà il recupero degli insoluti.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal Concessionario e il pagamento delle rette deve avvenire dietro rilascio da parte del Concessionario di ricevuta debitamente vidimata, di cui un esemplare deve essere rilasciato alla famiglia.

Si precisa che le stime del valore della concessione sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo il Comune. Non costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratti.

La ditta che ha in concessione il servizio di refezione scolastica per conto del comune di Cassine verrà incaricata, all'occorrenza, della preparazione dei pasti per il micronido comunale. Il costo dei relativi buoni pasto sarà a carico delle famiglie.

ART. 6- RAPPORTI CON L'UTENZA

Sono utenti del Micronido Comunale i bambini iscritti e le loro famiglie. Poiché l'inserimento dei bambini al Micronido si caratterizza come esperienza emotiva complessa che deve essere mediata dagli educatori e dai genitori congiuntamente, l'aggiudicatario dovrà:

- fare precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori, educatori o altro personale affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia; consentire la presenza di un genitore o di un familiare presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare l'ambientamento del minore e la sua conoscenza del personale di riferimento;
- organizzare periodici incontri (almeno due all'anno) per discutere le tematiche maggiormente significative riguardanti gruppi di bambini;
- promuovere la partecipazione dei genitori ai contenuti educativi, culturali e sociali del servizio, organizzando momenti specifici di approfondimento anche con la presenza del coordinatore pedagogico.

ART. 7 CONTENZIOSO CON L'UTENZA

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti morosi. Il Concessionario si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza.

Il Concessionario potrà adire le vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria ai genitori del minore nonché informato per conoscenza il Comune.

Il Concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla legge o dai regolamenti.

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto da parte del Comune

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La struttura ha una capienza di n. 9 bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni come risulta da Deliberazione ASL AL n. 2019/77 del 18/02/2019.

Il concessionario dovrà garantire:

- il servizio di gestione per la durata prevista dal 01.01.2023 – 31.07.2026 seguendo l'orario di apertura previsto dal Regolamento Comunale con le possibilità di frequenza:
 - tempo pieno 08.00-16.00 più eventuale prolungamento
 - tempo parziale mattino o pomeriggio 08.00-13.00/ 13.00-16.00 più eventuale prolungamento solo per il pomeriggio

- servizi integrativi:
 - la gestione dell'attività pedagogico-educativo-didattica ed assistenziale
 - il servizio di refezione per la primissima infanzia appoggiandosi alla ditta che ha in capo la concessione del servizio di refezione scolastica
 - il servizio di pulizia dei locali.

Il Servizio di Micronido di norma inizia di norma il 1° settembre e termina il 31 luglio; le attività sono sospese nel mese di agosto, in eventuali “ponti” come da calendario annuale delle chiusure come da calendario scolastico regionale. Il Micronido rimane chiuso nei giorni di sabato e domenica, in tutte le feste di precetto e nelle feste nazionali.

ART. 8 A - ATTIVITÀ PEDAGOGICA, EDUCATIVA, DIDATTICA ED ASSISTENZIALE

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità di apposito progetto educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di gara, che costituirà documento gestionale. Il progetto educativo dovrà individuare modalità e strumenti di gestione per tutte le competenze individuate all'interno della complessità del servizio e dovrà essere congruente con gli obiettivi della struttura; dovrà inoltre prevedere attività differenziate in modo tale da poter rispondere adeguatamente ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'asilo nido, in relazione alla propria fase evolutiva.

Il progetto educativo dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- l'assetto organizzativo-pedagogico in generale;
- gli strumenti di direzione, organizzazione e sorveglianza di tutto il personale addetto al servizio;
- la consulenza pedagogica ed educativa alle famiglie;
- l'attività di informazione e promozione del servizio;
- i rapporti ed i collegamenti con le scuole dell'infanzia del territorio;
- la progettazione e la sperimentazione di attività innovative collaterali al nido;

- gli strumenti di monitoraggio e verifica delle attività svolte;

- promozione della qualità del servizio a sostegno della crescita di una cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Tale progetto dovrà essere congruente con gli obiettivi riportati nel Regolamento di organizzazione dell'attività del Micro-Nido di Cassine.

In particolare:

- il Micronido è un servizio educativo e sociale volto a favorire la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specificità personali;
- Il Micronido offre proposte educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli.

L'Amministrazione Comunale ritiene indispensabile l'avvio di esperienze di servizi innovative per i bambini frequentanti il Micronido comunale, creando attività che agevolino l'aggregazione e la

libera espressione dei bambini i cui eventuali oneri devono essere compresi nel corrispettivo di concessione e non comportare oneri aggiuntivi per il Comune di Cassine.

Il concessionario dovrà fornire tutto il materiale di consumo ad esempio, pannolini, manopole di cotone, fazzoletti di carta ecc. e ludico-pedagogico occorrente, oltre all'esistente. Il concessionario assicura, durante la giornata: un minimo di tre cambi del pannolino per bambino, un minimo di tre lavaggi delle mani ed il cambio delle scarpe ad ogni ingresso ed uscita dalla struttura, nonché il lavaggio con manopole.

Deve essere assicurato inoltre il cambio delle scarpe o l'uso del copri scarpe per chiunque acceda alla struttura.

ART. 8 B - IL SERVIZIO DI PULIZIA

Il concessionario dovrà garantire il servizio di pulizia dell'intero Micronido, nel rispetto dei CAM approvati con decreto 29/01/2021 così articolato:

Pulizie ordinarie da effettuarsi tutti i giorni:

- prendersi cura dell'igiene dei locali e degli arredi ed attrezzature in dotazione ai servizi;
- spazzatura, lavaggio accurato ed asportazione completa della polvere e delle macchie di ogni specie dalla pavimentazione di tutti i locali e spazi;
- pulizia, lavaggio, disinfezione dei servizi igienico sanitari, degli specchi, portasaponi, fasciatoi, porta carta igienica e quant'altro presente;
- spolveratura e asportazione di eventuali macchie dai mobili e arredi presenti nei vari locali;
- riordino dei lettini dei bambini e cambio biancheria una volta alla settimana e all'occorrenza;
- sterilizzazione dei biberon e ciucci;
- pulizia e riordino degli armadietti dei bambini nonché dei giocattoli ed altre suppellettili d'uso;
- eliminazione della spazzatura e dei rifiuti con raccolta in appositi contenitori per consegna al servizio raccolta differenziata;
- ogni altra prestazione atta a garantire una perfetta igiene e pulizia all'interno ed all'esterno dei locali

Pulizie settimanali:

- spazzatura e lavaggio dei locali ripostiglio;
- lavaggio biancheria per il sonno

Pulizie mensili:

- lavaggio dei vetri, delle finestre, delle vetrate esterne, degli specchi, degli infissi;
- deragnatura, pulitura e spolveratura soffitti, pareti e corpi illuminanti.

Le pulizie di cui sopra devono essere eseguite utilizzando prodotti di pulizia, sanificazione e lavanderia privi di tossicità e con attrezzature adeguate.

Pulizia straordinaria di tutto l'immobile, comprese le attrezzature lavabili, nei periodi di sospensione dell'attività in occasione delle festività natalizie e pasquali e in ogni altra occasione in cui risulti necessario.

ART. 9 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale verrà definito in base all'offerta economica prodotta in sede di gara tenuto conto che l'importo posto a base di gara e soggetto al ribasso viene individuato nel contributo annuale comunale fissato in € 26.000,00, al netto di IVA.

Il concessionario garantire con oneri a proprie spese a proprio carico la realizzazione delle proposte migliorative presentate in sede di gara. L'offerta, pertanto, dovrà intendersi comprensiva di tutte le proposte migliorative presentate.

ART. 10 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Saranno a carico del comune di Cassine:

- La messa a disposizione dei locali in Vicolo Fornai n. 2, di proprietà comunale con locali idonei, attrezzati e arredati per l'attività di Micronido;
- La redazione, prima dell'inizio della gestione, di un analitico inventario debitamente sottoscritto, descrittivo dello stato di conservazione degli immobili, dell'arredamento, dei beni mobili e dei materiali di consumo in giacenza di cui è dotato il Micronido Comunale. Alla scadenza della concessione il concessionario del servizio è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredamenti, le attrezzature e i beni mobili in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità utilizzate per la consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente il termine fissato dal verbale di riconsegna, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla polizza fideiussoria per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Foro competente di Alessandria.
- L'onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in Vicolo Fornai n. 2 e dell'area di pertinenza, ivi comprese le aree verdi, oggetto del presente contratto.
- L'acquisto e la manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti.
- Gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione.
- La manutenzione della centrale termica e di tutta l'impiantistica idrica, di riscaldamento ed elettrica.
- La titolarità del servizio di Micronido Comunale, l'intestazione dell'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento del servizio, anche ai fini dei contributi regionali.
- La gestione delle utenze, energia elettrica e riscaldamento rimarranno in capo al comune.
- La copertura assicurativa dell'immobile per la responsabilità civile derivante dalla proprietà
- la verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono disposti nel termine indicato nel presente capitolato;
- il sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
- La verifica biennale periodica agli impianti di messa a terra;
- Il pagamento delle imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà

ART. 11 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, regionali e nel rispetto delle norme comunali, nonché attenersi agli atti di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate in sede di gara.

In particolare compete al concessionario:

- La raccolta delle domande d'iscrizione con relativa documentazione;
- La predisposizione della graduatoria, secondo i criteri indicati dal regolamento comunale;
- La gestione delle iscrizioni e degli inserimenti in base alle graduatorie formatesi;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario indicato
- l'erogazione di tutte le prestazioni sia a carattere pedagogico/educativo dirette a bambini tra i 3 mesi e i 36 mesi, che a carattere gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare;
- la programmazione e svolgimento delle attività educative;
- la dotazione di tutto il materiale didattico/pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative e la sostituzione di singoli arredi/giochi danneggiati o usurati (che alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà comunale);
- l'utilizzo degli immobili, delle attrezzature e degli arredamenti risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dal concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione in oggetto;
- l'esecuzione della pulizia dei locali e degli arredi, la fornitura del materiale occorrente per la pulizia;
- l'esecuzione dell'acquisto, la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino e di quello sanitario idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso.
- La gestione della fornitura, del cambio, della pulizia della biancheria occorrente per i momenti del sonno, del pasto e del cambio per l'igiene del bambino;
- il rispetto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, delle normative di legge e dei contratti di lavoro delle specifiche categorie;
- la garanzia della presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente
- il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, secondo la normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- la gestione della formazione di tutti gli operatori;
- la comunicazione di eventuali scioperi, con preavviso - ricorrendone i presupposti di almeno 5 gg., all'Amministrazione Comunale e alle famiglie dei bambini frequentanti;
- la cura dei rapporti con i genitori;
- la predisposizione di tutti i dati utili relativi alla gestione del Micronido Comunale (esempio dati relativi al personale ecc.) per statistiche o rendicontazioni nei tempi e con le modalità richieste dall'Amministrazione comunale;
- il favorire ogni forma di controllo dell'Amministrazione Comunale sullo svolgimento del servizio;
- l'assicurare la presenza di Coordinatore/Coordinatrice del Micronido Comunale referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
- l'osservanza delle norme dettate dal D.L. 50/2016 in materia di "Criteri Ambientali Minimi";

ART. 12 - RAPPORTI CON I SERVIZI COMUNALI

In sede di presentazione dell'offerta, il concessionario formula una proposta tecnico-gestionale per i servizi appaltati. Quanto dichiarato in relazione agli aspetti tecnico-operativi e tecnico-organizzativi, che sia stato oggetto di valutazione, è da considerare vincolante in termini di realizzazione e fornitura di risorse, di qualsiasi natura, per la loro esecuzione.

Il concessionario è unico responsabile del corretto svolgimento dei servizi oggetto della concessione, per i quali impiegherà i necessari operatori.

Il concessionario dovrà nominare un referente Responsabile per la gestione del contratto e dei servizi individuato tra il personale impiegato e dovrà comunicarne il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo mail. Tale Responsabile dovrà rispondere dell'organizzazione gestionale, avrà il compito di coordinare il personale della ditta, redigerne i turni e gli ordini di servizio nonché di fungere da referente per l'Amministrazione comunale. Deve altresì rispondere dell'andamento del servizio con incontri periodici di valutazione con l'Amministrazione Comunale, dovrà mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sui servizi ed operare nel rispetto del piano organizzativo dei servizi concordato con l'Ente, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente capitolato e dal contratto. Prima dell'avvio dei servizi, il Responsabile per la gestione del contratto e dei servizi della ditta aggiudicataria è tenuto a:

- progettare la reale organizzazione degli stessi con i referenti comunali;
- trasmettere all'Ufficio Assistenza del Comune l'elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi stessi, suddiviso per mansione, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale dei titoli di studio e/o attestati professionali. Detto elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Le prestazioni dovranno essere svolte in tutti i giorni di attività previste dal calendario educativo/scolastico dal lunedì al venerdì e devono comunque essere garantite in caso di assenza del personale educativo con opportune sostituzioni, senza compromettere quantitativamente e qualitativamente le attività affidate. Il concessionario deve comunicare tempestivamente al competente ufficio comunale ogni sostituzione, qualunque sia il motivo (ferie, permessi, malattie, maternità, ecc.) e ogni variazione di orario degli operatori.

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la concessionaria, in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di cui al vigente Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali.

La ditta concessionaria si obbliga, in caso di mancato espletamento dei servizi per sciopero dei propri operatori, a dare preavviso almeno 5 giorni prima, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Assistenza del Comune.

In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico

della concessionaria, e ciò indipendentemente dalle penali a questa applicabili e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l'esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione potrà provvedere con personale proprio e/o mediante affidamento a terzi.

Nulla è dovuto alla ditta concessionaria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. La responsabilità organizzativa della gestione dei servizi e del personale è propria della concessionaria che deve garantire la massima continuità di ciascun educatore per tutta la durata del servizio allo scopo di assicurare all'utenza figure di riferimento stabili, e per quanto possibile e compatibile con la funzionalità dei servizi, il minor frazionamento delle ore di lavoro degli operatori socio-educativi e una distribuzione proporzionata sui diversi servizi. La ditta e il suo personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Responsabile di servizio comunale tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'esperimento dei loro compiti, possano ostacolare o impedire il regolare svolgimento del servizio.

La ditta si obbliga inoltre a:

- a) utilizzare i locali assegnati per lo svolgimento dei servizi con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo al ripristino e/o all'eventuale sostituzione a spese della ditta medesima in caso di danneggiamenti arrecati a strutture e/o ad arredi/attrezzature/materiali;
- b) conservare le chiavi di accesso ai locali con la massima cura e consegnarle soltanto a personale di fiducia. L'eventuale smarrimento delle chiavi comporterà per l'impresa l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa;
- c) riconsegnare, alla scadenza del contratto, gli edifici e gli spazi per lo svolgimento delle diverse attività oggetto di contratto, nonché le aree annesse, nello stato in cui sono stati inizialmente consegnati, liberi da persone e/o cose di proprietà della stessa;
- d) assumere tutte le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale;
- e) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del personale in servizio in possesso dell'attestato di pronto soccorso e antincendio;
- f) garantire che tra gli operatori assegnati al servizio siano costantemente presenti, per la corretta gestione dell'emergenza e durante l'orario di svolgimento delle attività, addetti al servizio antincendio e addetti al primo soccorso in numero sufficiente ed idoneo e che tali operatori abbiano ricevuto la formazione prevista;
- g) dotare il personale di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia dei terzi sia degli utenti del servizio;
- h) osservare le norme in materia di igiene del lavoro
- i) garantire la rilevazione delle presenze degli iscritti al servizio;
- j) dotarsi di apposita utenza telefonica per i servizi oggetto della presente concessione;
- k) realizzare documentazione fotografica o video dei servizi nel rispetto delle norme sulla privacy e delle autorizzazioni concesse dai genitori in sede di iscrizione;
- l) assicurare la partecipazione di tutto il personale (educativo e non) a incontri di formazione e di aggiornamento programmati.

ART. 13 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI

Il concessionario provvede alla gestione del servizio mediante le seguenti figure:

- un/una coordinatore/coordinatrice, responsabile del Micronido e referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale con mansioni di responsabile per la parte relativa alla programmazione didattica ed educative e del turn over del personale;
- personale educativo avente titoli di studio e requisiti come previsti dalla normativa regionale vigente;
- personale ausiliario, anche addetto alla pulizia dei locali ed alla cucina, (avente i requisiti previsti dalla vigente normative regionale).

Il rapporto educatore/bambini e operatori/bambini è disciplinato dalla normativa regionale.

Il concessionario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente mantenendo lo standard numerico di base rispetto ai bambini effettivamente presenti, in particolare per i servizi educativi.

Tutto il personale operante nel Micronido si costituisce in gruppo di lavoro e concorre, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico-motorio di bambini, nel rispetto ed in sintonia con gli indirizzi pedagogico – educativi elaborati.

Il personale addetto ai vari servizi deve costituire, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori un periodo di assenza dal servizio, un riferimento il più possibile stabile per gli utenti presenti nelle strutture.

Il concessionario dovrà garantire inoltre la presenza di idoneo personale nell'eventuale inserimento di bambini con accertamento di cui all'art. 4 della Legge 104/1992.

Il concessionario dovrà garantire per il personale: il cambio di abbigliamento a inizio turno; il cambio delle calzature a inizio turno; l'utilizzo di guanti monouso da parte delle educatrici ad ogni cambio del pannolino; la copertura completa di eventuali abrasioni o ferite.

Tale personale dovrà avere le caratteristiche di stabilità ed organizzare il proprio orario di lavoro e il proprio intervento secondo il progetto pedagogico concordato con l'Ufficio Assistenza di riferimento.

Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante nel Micronido alle attività di aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso.

Tutto il personale adibito ai servizi dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Inoltre dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi relativi al personale impiegato, previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo tra il Comune di Cassine e il personale del concessionario. Gli operatori adibiti al servizio, ivi compresi i sostituti, devono essere a conoscenza delle procedure e dei protocolli in uso nei servizi ai quali sono adibiti e disponibili a farsi carico delle richieste relative al buon funzionamento degli stessi; devono mantenere un contegno decoroso e avere comportamenti consoni e adeguati all'ambiente, prestare attenzione all'immagine dell'ente committente, alle esigenze dell'utenza e improntare il proprio comportamento al rispetto dei bambini, delle famiglie e degli altri operatori presenti nel servizio. Al personale è fatto divieto di

accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

Il concessionario si impegna a richiamare e, se il caso, a sostituire il personale che non osservasse le disposizioni sopra indicate.

Il personale dovrà essere dotato di apposito vestiario e di misure atte a consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico.

Tutto il personale è direttamente responsabile del buon uso e conservazione del materiale d'uso.

Il personale non educativo (ausiliario), assegnato al Micronido comunale, nell'assolvere le proprie specifiche funzioni collabora, per quanto di competenza, con il personale educativo per migliorare la funzionalità del servizio.

ART. 13a - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario garantirà un adeguato piano di formazione e supervisione annuale per il personale educativo.

Il concessionario si avvarrà di personale esperto dell'area della prima infanzia e dell'età evolutiva, con esperienza di formazione.

I corsi di formazione saranno orientati all'approfondimento e all'aggiornamento del personale con una particolare attenzione all'area emotivo-relazionale propria della professionalità educativa.

Il concessionario deve altresì organizzare la formazione per tutto il personale sulla sicurezza nel posto di lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/2008), sulla Privacy, su interventi di primo soccorso e, in particolare per il personale di cucina.

La formazione-aggiornamento deve essere effettuata al di fuori dell'orario di servizio. La spesa relativa rimane totalmente a carico dell'aggiudicatario, comprese le ore di straordinario del personale.

Art. 13b PERSONALE PER BAMBINI DISABILI O IN DIFFICOLTÀ

In caso di presenza di bambini disabili o in difficoltà certificata, con oneri a carico del Concessionario, dovrà essere garantita la presenza di personale educativo di sostegno per l'assistenza specialistica e/o la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

ART. 14 - APPLICAZIONE CONTRATTUALE E NORMATIVE RIFERITE AL PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e le esigenze tecnico organizzative, il concessionario si impegna, nei termini stabiliti dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs 81/2015, ad assorbire nel proprio organico in via prioritaria il personale

impiegato nel servizio nel precedente affidamento ai sensi di quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Le ditte subentranti dovranno comunque attenersi a tale indicazione anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia.

Come indicato dal Consiglio di Stato al punto 7.2 del Parere del 21/11/2018, “la clausola sociale inserita in un bando di gara per iniziativa della stazione appaltante può essere efficace, nel suo assetto concreto, solo in via suppletiva, ovvero nel caso in cui l'imprenditore offerente non abbia sottoscritto alcun contratto collettivo, ovvero sia parte di un contratto collettivo che delle clausole sociali si disinteressa; viceversa, nel caso in cui l'interessato abbia sottoscritto un contratto collettivo che in materia dispone, i contenuti della clausola sociale che egli dovrà osservare saranno quelli previsti dal contratto collettivo stesso”.La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto. A tal fine si rendono note le qualifiche professionali dei lavoratori adibiti al servizio de quo desumibili dall'allegato dedicato,

Il personale dovrà essere regolarmente iscritto nel libro paga della Ditta. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di provvedere all'integrale applicazione – a favore del personale dipendente – delle condizioni normative ed economiche stabilite dal contratto di lavoro di categoria nonché l'iscrizione del personale stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia. L'Impresa affidataria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e contrattuali - riguardanti le maestranze addette ai lavori - relativamente alla prevenzione infortuni, igiene del lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie professionali. Il concessionario è altresì obbligata all'osservanza - in particolare della Legge n. 903/1977 e n. 125/1991 e s.m.i - norme in materia di parità uomo-donna sul lavoro. Qualora venisse comunicata al Comune la violazione della suddetta normativa, l'Amministrazione si riserva l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 9, della Legge n. 125/1991 e s.m.i. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze con il personale dell'Impresa affidataria o per attività inserenti i servizi da esso svolti, restando totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra la ditta ed il personale dipendente e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale stesso

Il concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro. La ditta aggiudicataria deve instaurare rapporti di lavoro che per la natura e la tipologia del servizio siano consentiti dalla normativa vigente.

Il concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, e dagli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente concessione, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

Il concessionario dovrà esibire ad ogni richiesta del committente il libro matricola e il foglio paga, i contratti individuali di lavoro del personale (lavoratori e soci/lavoratori) impiegato nella concessione in questione, al fine di verificare il rispetto degli impegni come sopra indicati e la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dal Comune di Cassine, lo stesso comunicherà alla Ditta/Cooperativa aggiudicataria ed anche all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è stato concluso. Il pagamento alla Ditta/Cooperativa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta/Cooperativa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.

La ditta concessionaria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il controllo sull'esecuzione della concessione è affidato al servizio Assistenza del Comune di Cassine.

In particolare il predetto servizio provvede:

- alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono disposti nel termine indicato nel presente capitolato;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'Amministrazione Comunale tramite il Responsabile del suddetto servizio può accedere ai locali del Micronido in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Il controllo consiste nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento dei bambini iscritti ai servizi e dei loro genitori. Tale verifica può riguardare specificamente l'idoneità, l'adeguatezza e la condotta del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria. Resta fermo quanto previsto in merito alla sostituzione del personale.

La ditta concessionaria sarà tenuta a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione Comunale potrà convocare il Responsabile della ditta concessionaria presso la sede del settore comunale competente.

Articolo 16 ALLOCAZIONE DEI RISCHI

In riferimento alla realizzazione del Servizio e dei relativi investimenti, sia nella fase iniziale che in quella di esecuzione della Concessione, i rischi afferenti alla gestione del Servizio sono allocati secondo la ripartizione tra Concedente e Concessionario di seguito riportata.

Il Concessionario assume il rischio operativo connesso al servizio di gestione del micro-nido secondo la declinazione del medesimo definita dall'art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice e dunque in relazione alla carenza di garanzia del recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per la gestione del servizio a causa delle fluttuazioni del mercato. Non sono previsti da parte del Concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il Concessionario assume il rischio di disponibilità di cui all'art. 3 comma 1, lett. bbb) del Codice, cioè l'alea riferita alla sua capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite per l'erogazione del Servizio, sia per volume che per standard di qualità previsti.

Al Concessionario è anche trasferito il rischio di domanda (o di performance) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ccc), cioè il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che egli deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza parziale di utenza e quindi dei previsti flussi di cassa, dovuti a contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, nonché il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di competitori e l'alea derivante da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento. In modo particolare il Concessionario assume il rischio della minore partecipazione di utenti rispetto alla capacità ricettiva e rispetto all'attuale situazione che viene presa a parametro in senso puramente indicativo. Parimenti il Concessionario assume totalmente il rischio legato all'insolvenza nel pagamento delle rette.

Il rischio di gestione, ossia l'alea di aumento dei costi di gestione del servizio rispetto a quelli stimati in sede di offerta di gara e di sottoscrizione del contratto, il rischio di mancata erogazione dei servizi e di interruzione dello stesso, sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, incidenti sull'avvio e sull'intera gestione del Servizio.

Il rischio normativo, ossia quello che determina, a causa di innovazioni di qualsiasi norma di legge o regolamentare di settore, anche regionale, la necessità di modalità gestionali non previste al momento della partecipazione alla presente gara o che comunque incidano sulle ordinarie e previste modalità gestionali del servizio è addebitato al Concessionario.

È trasferito al Concessionario il rischio derivante dall'applicazione, dalla non corretta applicazione e/o dalla parziale o totale disapplicazione del vigente regime giuridico in materia di lavoro nei confronti del personale impiegato nella gestione del micro-nido o comunque per l'espletamento del servizio.

È, altresì, trasferito al Concessionario il rischio fiscale, derivante da modifiche normative relative al regime fiscale, nonché al regime del lavoro da applicare ai dipendenti ed ai lavoratori autonomi impiegati dal concessionario per la gestione del servizio.

È a carico del Concessionario il rischio di pregiudizio a terzi, ossia quello connesso ad eventuali danni subiti da terzi a causa della modalità di gestione del servizio, compresi quelli scaturiti da responsabilità del personale impiegato nel servizio.

È trasferito al Concessionario il rischio di contenzioso, ossia quello afferente a definizioni sfavorevoli di vicende giudiziarie scaturenti o connesse alla gestione del servizio.

È a carico del Concessionario il rischio di risoluzione e di recesso contrattuale dovuto a motivi non imputabili al Concedente.

Risulta condiviso tra le Parti il rischio di forza maggiore, ossia il rischio che si verifichino eventi imprevedibili ed incontrollabili dalle Parti medesime che comportino un aumento dei costi o l'impossibilità di erogare servizi, provocando un'incontrollata interruzione del servizio.

Il Concessionario dovrà dotarsi di polizza assicurativa a copertura di ogni rischio posto dalla matrice dei rischi a proprio carico, conformemente a quanto indicato precedentemente.

Risulta a carico del Concedente il rischio scaturente dalla proprietà dell'immobile, ossia rischio di eventi sfavorevoli occorsi a terzi incombenti sulla proprietà.

Parimenti a carico del Concedente è il rischio di danni provocati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie all'immobile di proprietà comunale.

Sono a carico del Concessionario i rischi di danni provocati nell'ambito delle manutenzioni ordinarie all'immobile di proprietà comunale e agli arredi.

Articolo 17 ISCRIZIONI ED INSERIMENTO

L'iscrizione, che sarà gestita dal Concessionario nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento sul funzionamento del micro-nido comunale, dovrà garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività didattico-educative e pedagogiche offerte.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate da un genitore o da chi esercita la potestà sul minore, corredate da tutta la documentazione prescritta nel periodo di presentazione prestabilito dal Concessionario stesso.

Particolare attenzione è dedicata all'inserimento del bambino, prevedendo all'inizio di ogni anno educativo, o in occasione di rientro dopo assenze prolungate (quali ad es. malattie o festività), un periodo ad esso dedicato, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del medesimo.

Pertanto, la frequenza è preceduta da un periodo di inserimento concordato, che avverrà in modo graduale e subordinato alla presenza di uno dei genitori (o di un familiare del bambino), al fine di tener conto delle esigenze di adattamento del bambino. Tale modalità permetterà ai familiari e al bambino stesso di rapportarsi con il personale e, in generale, con il modello di funzionamento del micro-nido, garantendo una conoscenza reciproca. Per assicurare condizioni ottimali ai bambini e per una positiva formazione dei gruppi, l'inserimento deve essere ultimato entro e non oltre un mese dall'inizio della frequenza. Eventuali deroghe sono valutate volta per volta. L'articolazione dell'inserimento terrà conto, ove se ne presentasse la necessità, delle particolari esigenze di bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali.

La frequenza regolare e continua del bambino è premessa necessaria sia per assicurargli un ottimale inserimento, sia per un buon funzionamento del servizio stesso.

Le modalità ed i tempi per l'inserimento, per la prima accoglienza e per l'entrata quotidiana verranno programmati individualmente, sulla base delle esigenze del singolo utente, dagli operatori della struttura di comune accordo con i genitori.

Art. 18 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI UTENTI

Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del micro-nido è un presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. Pertanto, è fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita del bambino al micro-nido.

Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal regolamento comunale ed esplicitate nel progetto pedagogico. Sarà cura del Concessionario proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie ed organizzare, anche in collaborazione con il Comune, momenti di formazione e di sostegno alla genitorialità.

Art. 19 VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

Il Concessionario dovrà predisporre ed attuare un sistema continuo di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza. Tale sistema verrà impiegato per rilevare la casistica dei disservizi e per individuare azioni correttive finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

È necessario che il Concessionario provveda a dare tempestivo riscontro di quanto effettuato: per questo, all'avvio di ciascun anno educativo, il medesimo dovrà concordare col Comune una programmazione che individui sedi e tempi di effettuazione dell'indagine e successivamente analizzare ed elaborare i dati conseguiti. Il Concessionario dovrà predisporre un sistema in aderenza agli indirizzi per la Customer Satisfaction previsti dal Comune, al fine di incrementare i dati e che gli stessi siano più facilmente confrontabili.

ART.20 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DEL CONTRIBUTO COMUNALE E TRACCIABILITA'

Per i servizi di cui al presente capitolato la ditta concessionaria incasserà direttamente dalle famiglie le rette così come approvate dalla Giunta mentre emetterà fattura mensile, al comune, per l'erogazione del contributo comunale tenendo conto. La ditta aggiudicataria, con il corrispettivo definito, e attraverso all'erogazione del contributo mensile individuato nell'offerta economica dal comune si intende soddisfatta di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi. In caso di interruzioni del servizio disposte con provvedimenti nazionali e/o regionali per emergenze sanitarie, per il periodo di chiusura non verrà versato l'importo mensile.

Il contributo comunale a sostegno dell'erogazione del servizio svolto, sarà pagato mensilmente alla ditta concessionaria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'Amministrazione Comunale. Tutte le fatture dovranno essere in formato elettronico, in regola con le vigenti disposizioni di legge, dovranno riportare il "codice univoco ufficio" e dovranno contenere tutti gli elementi idonei ad individuare il servizio (n. contratto, dati del fornitore, codice IBAN con indicazione che trattasi di conto corrente dedicato, periodo di competenza, codice CIG attribuito).

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali: le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015 si precisa che il Comune di Cassine per le fatture emesse liquiderà il solo imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento da parte del Comune all'Agenzia delle Entrate (split payment).

La stazione appaltante verificherà periodicamente la situazione contributiva della ditta concessionaria mediante richiesta del documento unico di regolarità contributiva applicando in caso di inadempimento il comma 5 dell'art. 30 del D.lgs 50/2016. In caso di fatture incomplete, prive dei riferimenti di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscano, la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale al fornitore. La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate e comunque per un massimo di mesi sei. In base alle disposizioni contenute all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del committente verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso

banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture. La ditta concessionaria provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010). In caso d'inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/2010 e ss.mm.ii..

ART. 21 SUBCONCESSIONE

L'Impresa concessionaria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, in particolare è tenuto ad eseguire in proprio l'attività relativa allo svolgimento dei servizi educativi.

Può essere ammesso il subappalto solo per i servizi di ausiliari, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e nelle modalità definite dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato da questa amministrazione. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa per la buona esecuzione del contratto nei confronti della amministrazione comunale. L'impresa garantisce il rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente bando. L'amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche in merito, anche di concerto con organismi ritenuti competenti. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediata risoluzione dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità. L'Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la cauzione, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi.

La mancata dichiarazione in sede di offerta della volontà di subappaltare ex art.105 D.lgs n.50/2016 come modificato dalla legge 108/2021 non consentirà il subappalto durante l'esecuzione del contratto.

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità a sensi art.106 comma 1 D.lgs n.50/2016 salvo quanto previsto dallo stesso art.106 comma 1 lett.d del Codice appalti. Resta pertanto vietato alla ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione "de iure" del contratto e dell'incameramento della cauzione, la cessione totale o parziale del contratto suddetto.

ART. 22 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario sarà invitato a prestare cauzione definitiva in favore del Comune di Cassine, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto, dai risarcimenti dei danni derivanti dall'obbligazione stessa, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse eventualmente sostenuto durante la concessione per inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione. La garanzia potrà essere costituita secondo le modalità di cui all'art. 93 commi 2) e 3); si applicano le riduzioni previste dal comma 7) del medesimo articolo previste per la garanzia provvisoria.

Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico del concessionario L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria,(INTESTATA AL COMUNE DI CASSINE) come definita dall'art. 93 del Codice, che viene individuata nel 2 % del valore complessivo della concessione.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione, contestualmente al pagamento del saldo. Nel caso in cui il concessionario rifiutasse di eseguire il servizio, o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto, il Comune di Cassine potrà, in pieno diritto, risolvere il contratto con l'aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva ed all'addebito all'aggiudicatario stesso delle eventuali maggiori spese. Fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

Art. 23 FORMA DEL CONTRATTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico dell'aggiudicatario. L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria,(INTESTATA AL COMUNE DI CASSINE) come definita dall'art. 93 del Codice, che viene individuata nel 2 % dell'importo complessivo della concessione.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento agli elementi di valutazione sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi:

A. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): fino a punti 70/100

B. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): fino a punti 30/100

Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata che effettuerà le opportune valutazioni tecniche in base ai criteri di valutazione indicati nel presente Capitolato d'oneri. Si procederà all'aggiudicazione dell'affidamento anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

L'aggiudicazione della gara avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

23.1 Soggetti ammessi a partecipare

La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici,

alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.

Nello specifico sono ammessi a partecipare:

1. Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
3. I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
6. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
7. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
8. I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
9. Sono comunque ammessi tutti gli operatori economici e/o associazioni, in possesso dei necessari requisiti individuabili secondo la legislazione nazionale e sovranazionale, che in base alla normativa che disciplina la propria attività, siano abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla procedura in oggetto e che non si trovino in nessuna delle cause ostative per contrattare con una Pubblica Amministrazione

23.2 Requisiti di ordine generale

Sono ammessi a presentare le offerte gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del Codice, secondo le modalità e le disposizioni stabilite dagli artt. 47 e 48 del Codice, nonché, ai sensi dell'art. 49, gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi.

Iscrizione nel Registro delle Imprese (o equipollente per soggetti con sede all'estero) per un'attività compatibile con quella da appaltare.

Nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381.

I partecipanti devono dichiarare di non rientrare in alcuna delle fattispecie indicate all'art. 80 “Motivi di esclusione” del Codice dei contratti pubblici.

Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici:

-per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

-che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001

-che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001).

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da:

- a. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane o di consorzi stabili): dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come esecutrici.

23.3 Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con il servizio oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
2. Per le Cooperative è vincolante l'iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 1 L. 381/1991.

Il requisito relativo deve essere dimostrato:

3. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ;
4. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria

l'iscrizione nell'apposito Albo.

23.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, ai sensi degli articoli dell'art. 83 co. 4 del Codice dei contratti pubblici devono allegare a dimostrazione del possesso di solidità economica e finanziaria:

- a) almeno una dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario ed impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione. (nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori).
- b) Le caratteristiche e la natura della concessione richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale. Pertanto: aver realizzato negli esercizi 2017/2018/2019, (anni presi in esame in quanto non coinvolti dalle restrizioni imposte dall'epidemia da covid 19) un fatturato specifico totale per attività di gestione nidi e micronidi al valore annuale della presente concessione (Euro 57.200,00) (soglia assolutamente proporzionata al valore della concessione), (nel caso di RTI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria); Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$. A sensi dell'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici, i predetti requisiti dovranno essere così dimostrati: a) Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme; b) Il fatturato, mediante copia estratto dei bilanci relativi al periodo considerato, ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato; N.B: I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti, in relazione ad una costituzione inferiore ai tre anni, dovranno possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione, secondo le facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 del D. Lgs. nr. 50/2016 e smi.

23.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A titolo di possesso dei requisiti di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice dei contratti pubblici devono:

- 1) avere eseguito negli ultimi tre anni (2017/2018/2019) servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto di affidamento a favore di enti pubblici o privati; il contratto/i analogo svolto con buon esito dovrà essere attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato) con chiara indicazione degli importi, periodo di esecuzione, luoghi e destinatari del servizio stesso, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza, o siano state mosse gravi

contestazioni e penali. La stazione appaltante considererà analoghi esclusivamente i contratti che abbiano oggetto “servizi di gestione nidi e micronidi” con una capacità ricettiva almeno pari a quello oggetto della concessione; (nel caso di RTI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni, fermo re stando la quota maggioritaria in capo alla mandataria); N.B.: Laddove i soggetti economici non siano in grado di dimostrare la sopra indicata capacità tecnica perché di costituzione inferiore ai tre anni, il soggetto potrà dimostrare i requisiti tecnici relativamente all’arco temporale in cui l’operatore economico è diventato operativo, presentando atti che ne attestino i servizi resi.

ART. 24 Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

La concessione verrà aggiudicata a favore dell’operatore economico che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni di cui al presente Capitolato ed essendosi impegnato ad eseguire tutti i servizi ivi previsti, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. nr. 50/2016.

L’attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100 così distribuiti:

24.1 OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 70 – così suddivisi:

La valutazione del progetto sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla base di adeguata relazione tecnica contenuta in un elaborato di massimo di 15 pagine nel quale verrà illustrato il progetto di gestione che dovrà obbligatoriamente contenere la descrizione dell’organizzazione generale del servizio e del lavoro con particolare riferimento ai seguenti sotto criteri con relativi punteggi massimi:

A1 Progetto pedagogico, metodo educativo, organizzazione delle diverse attività con riferimento a spazi e materiali, descrizione di una giornata tipo, descrizione della fase dell’inserimento dei bambini e rapporti con i genitori:

MAX PUNTI 30

A2 Servizi migliorativi e aggiuntivi

MAX PUNTI 20

A 4 Valutazione curriculum personale assegnato e prospetto formativo

MAX PUNTI 10

A4 Gestione dei rapporti con le famiglie e valutazione soddisfazione servizio MAX PUNTI 10

Per l’attribuzione dei coefficienti la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:

Ottimo	1
Molto buono	0,90
Buono	0,80
Più che sufficiente	0,70
Sufficiente	0,60
Quasi insufficiente	0,50
Insufficiente	0,40
Più che insufficiente	0,30
Gravemente insufficiente	0,20
Proposta quasi del tutto assente	0,10
Proposta completamente assente	0

Riparametrazione:

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi in precedenza citati (A1+ A2+ A3 + A4+ A/5+ A6) verranno attribuiti 70 punti. Agli altri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti.

La Riparametrazione viene eseguita a sistema.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara i progetti-offerta qualitativa che non avranno raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 35 punti.

Non si darà luogo alla riparametrazione in presenza di una sola offerta valida.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti e/o precisazioni in ordine alle rispettive offerte qualitative presentate.

24.2 OFFERTA ECONOMICA B – punteggio massimo 30/100

Il concorrente dovrà esprimere il ribasso percentuale che intende praticare, tenendo presente che l'importo a base d'asta sarà costituito dal contributo annuo comunale fissato in € 26.000,00 (ventiseimila/00), al netto di IVA. I

Il punteggio verrà assegnato attraverso il seguente calcolo:

il coefficiente V(a) nell'offerta economica sarà così determinato:

$$V(a) = A/B$$

dove:

V(a) = coefficiente da assegnare compreso tra zero e uno

A = offerta più vantaggiosa (% di ribasso più alta)

B = % di ribasso presa in considerazione

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente, all'Offerta tecnica e all'Offerta economica.

ART. 25 SOPRALLUOGO

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun concorrente, dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso i locali oggetto del servizio. Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.

L'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla presenza di personale dell'Ufficio Amministrativo del Comune di Cassine, sarà comprovato da attestato da inserire, a pena di esclusione, tra la documentazione amministrativa da produrre per la gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal Direttore Tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta), o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un'impresa.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi. Per concordare l'esecuzione del sopralluogo si dovrà fissare appuntamento contattando gli uffici comunali.

ART. 26 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AGGIUDICATARIO

Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto della disciplina vigente o sopravvenuta in tema di autorizzazioni, preventive, autorizzazioni sanitarie e licenze commerciali.

La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile, sia penale ad essa derivante, ai sensi di legge, sull'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. E' la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati: Comune, personale, utenti o terzi nell'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

La ditta concessionaria risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione della concessione e nell'espletamento dei servizi che ne formano oggetto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, riconducibili a fatto od omissione della stessa ditta aggiudicataria o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto della medesima - tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione committente da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della stessa. La ditta concessionaria è tenuta a provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni eventualmente danneggiati nell'ambito delle strutture che ospitano i servizi oggetto della concessione, previa autorizzazione dell'Ufficio preposto dell'Amministrazione comunale, restando convenuto che l'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario. E' obbligo della ditta aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché

per evitare danni a beni pubblici e privati. La ditta aggiudicataria deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fidejussione.

Come precisato nei precedenti articoli, la Ditta concessionaria è la sola responsabile, sia sotto il profilo civile sia penale, dei danni arrecati a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione del servizio.

La ditta concessionaria è tenuta a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Polizza infortuni: per gli utenti frequentanti i servizi svolti nei locali. La concessionaria è tenuta ad adottare ogni misura idonea a evitare danni alla struttura, alle persone o alle cose fermo restando che il risarcimento degli stessi, qualora si verificano, rimane a suo completo carico.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- b) l'inclusione della responsabilità derivante alla ditta aggiudicataria e agli addetti della medesima (responsabilità civile personale) per l'attività di pulizia dei locali compresi i danni provocati ai locali e alle cose di proprietà dell'amministrazione comunale o di terzi ivi esistenti e che la ditta aggiudicataria abbia in consegna e/o gestione;
- c) che nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi i bambini, gli educatori e il personale ausiliario, i dipendenti e gli amministratori del Comune di Cassine e gli altri soggetti che possono avere accesso ai locali della struttura;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Cassine o a terzi da incendio di cose della ditta aggiudicataria o dalla stessa detenute.

La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Polizza RCT/RCO contemplante espressamente quanto segue:
 - a) Copertura rischi di intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti a utenti del servizio;
 - b) Copertura assicurativa avverso i danni derivanti dall'effettuazione di tutte le mansioni inerenti al presente servizio;
 - c) Massimale: non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con limite di € 1.000.000,00 per persona e € 500.000,00 per cosa danneggiata;
- Polizza RCO contemplante quanto segue:
 - a) Copertura avverso ogni danno, infortunio, etc. capitato ai dipendenti della Ditta aggiudicataria in occasione dello svolgimento del servizio;
 - b) Massimale: non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con limiti di € 1.000.000,00 per persona.

La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere, in caso di prosecuzione del servizio al termine del biennio, l'eventuale aggiornamento dei massimali sopra indicati.

- c) L'aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra (quietanzata) prima della stipula formale del contratto e, alla scadenza, la quietanza relativa all'annualità successiva. La validità ed efficacia delle polizze assicurative costituisce condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza delle coperture assicurative di che trattasi, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
- d) L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 27 - PENALITA'

In caso di inadempienze il committente si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra € 250,00 ed € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza. L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo di PEC.

La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio Assistenza del Comune da cui dipendono i servizi oggetto della concessione.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento inviata dal Responsabile del Servizio Assistenza mediante PEC. Decorso inutilmente tale termine, il committente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo della ditta aggiudicataria di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento; pertanto il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate alla ditta concessionaria in via amministrativa.

In caso di infrazioni accertate viene addebitata alla ditta aggiudicataria una sanzione di € 250,00 per ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni o per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra € 300,00 ed € 1.000,00 cadauna in ragione della gravità, come di seguito specificato:

- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: € 500,00;
- utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore per ogni giorno di lavoro;
- mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza concordata: € 300,00;
- mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta concessionaria e altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta concessionaria: € 300,00 per ogni disservizio;
- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto € 1.000,00.

Sono comunque considerate infrazioni gravi e punibili con il massimo della sanzione quelle commesse dal personale della ditta aggiudicataria dolosamente, e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi.

In caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta aggiudicataria verrà applicata una penalità di € 2.500,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni. In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio o negli altri casi esplicitamente previsti dal presente capitolato, il Comune può dare luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 28 - DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Diffida ad adempiere.

La ditta concessionaria dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel capitolato e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui dovesse risultare che la ditta aggiudicataria disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione Comunale a questo riguardo. Pertanto, se viene accertato che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e il servizio non viene svolto a regola d'arte, l'Amministrazione Comunale inoltrerà al soggetto stesso apposita diffida ad adempiere

mediante PEC, mettendo formalmente in mora la ditta aggiudicataria e assegnando alla stessa un termine per adempiere agli obblighi contrattuali. Tale termine decorre dal ricevimento della PEC da parte della ditta concessionaria.

Risoluzione del contratto.

Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare alla ditta aggiudicataria l'immediata sospensione della gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile senza che la ditta aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna.

Clausola risolutiva espressa

E' fatta salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto a insindacabile giudizio dell'Ente "ipso facto et jure" ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), su semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che la ditta stessa possa opporre eccezione alcuna nei casi successivamente indicati:

- abbandono da parte della ditta aggiudicataria del servizio affidato;
- sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore;
- gravi azioni di lesione della dignità della persona rivolte agli utenti da parte del personale incaricato;
- gravi violazioni della riservatezza dei dati come previsto dal presente capitolato;
- deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;

- in tutti i casi di pubblico interesse;
- a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell'espletamento del servizio, compresa la violazione degli obblighi contrattuali verso il proprio personale, dopo tre richiami scritti senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto ad adempiere;
- ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010 qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti nel medesimo e/o anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel medesimo articolo al comma 1.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare il servizio a terzi.

Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto l'importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Sarà inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare ad altro soggetto la gestione dell'attività che la ditta aggiudicataria non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutata di eseguire, ponendo a carico della stessa le spese relative. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Dlgs 50/2016. La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito all'aggiudicatario di tutti i danni conseguenti alla risoluzione.

ART. 29 – RECESSO

La ditta concessionaria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Amministrazione Comunale intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione totale o parziale dei servizi assegnati, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative dei servizi.

Il committente può inoltre risolvere il contratto in casi non imputabili alla ditta concessionaria, per motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, la ditta aggiudicataria concorderà un equo indennizzo con il committente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Cassine quale titolare del trattamento dei dati forniti e/o raccolti in riferimento alla presente concessione informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di gara;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Ente in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

La ditta concessionaria si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione della presente concessione in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Poiché l'attività oggetto della concessione comporta per l'Aggiudicatario il trattamento di dati personali per conto del Comune di Cassine, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Aggiudicatario sarà designato quale responsabile del trattamento e quest'ultimo:

- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente atto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;

d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. Da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

i) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il responsabile si impegna sin d'ora a sottoscrivere e che definirà l'oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. In ogni caso, nell'esecuzione della presente concessione non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione della concessione con il Comune di Cassine. In questo caso, l'IA ha l'obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuta a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell'espletamento della concessione.

ART. 31- ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta concessionaria, senza alcuna possibilità di rivalsa

nei riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ART. 32 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E SEDE OPERATIVA

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l'aggiudicatario elegge domicilio presso la propria sede legale.

ART. 33 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione od esecuzione del servizio disciplinato dal presente Capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Alessandria con esclusione dell'arbitrato.

ART. 34 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché delle leggi e regolamenti in materia di concessioni di servizi in quanto applicabili.